



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **51**

Del **22/03/2017**

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEL D.Lgs.n.175/2016 NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEL DECRETO CORRETTIVO DI CUI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/02/2017 A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n.251/2016 - I.E.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) SERI Massimo	Si	14) MAGRINI Marianna	Si
2) AGUZZI Stefano	No	15) MINARDI Renato Claudio	No
3) BACCHIOCCHI Alberto	Si	16) MIRISOLA Stefano	Si
4) BRUNORI Barbara	Si	17) NICOLELLI Enrico	Si
5) CIARONI Terenzio	Si	18) OMICCIOLI Hadar	Si
6) CUCCHIARINI Sara	Si	19) PERINI Federico	No
7) DE BENEDITTIS Mattia	Si	20) PIERPAOLI Dana	Si
8) DELVECCHIO Davide	Si	21) RUGGERI Marta Carmela Raimonda	Si
9) D'ERRICO Sergio	Si	22) SANTORELLI Alberto (dimissionario)	No
10) FONTANA Giovanni	Si	23) SERRA Laura	Si
11) FULVI Rosetta	Si	24) SEVERI Riccardo	Si
12) FUMANTE Enrico	Si	25) TORRIANI Francesco	Si
13) LUZI Carla	Si		

Presenti: **21** Assenti: **4**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **FUMANTE ENRICO, LUZI CARLA, PIERPAOLI DANA.**

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEL D.Lgs.n.175/2016 NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEL DECRETO CORRETTIVO DI CUI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/02/2017 A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n.251/2016 - I.E.

**Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Aguzzi, Perini e Minardi.
Sono presenti n. 24 consiglieri.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 24 del D.Lgs.n.175/2016;

RILEVATO che la legge delega di detto decreto è stata giudicata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n.251/2016;

RILEVATO che secondo lo stesso Giudice delle Leggi tale giudicato non ha travolto la legge delegata che resta però inevitabilmente soggetta a latenti e plurimi profili di illegittimità costituzionale secondo la *ratio decidendi* della Corte Costituzionale;

CONSIDERATO che il legislatore delegato ha ritenuto, conformandosi allo spirito della citata sentenza e perseguendo il principio della certezza del diritto, porre rimedio a tale anomalia adottando nella seduta del CdM del 17/02/2017 uno schema di decreto correttivo;

VISTO il parere del Consiglio di Stato (Commissione Speciale per il quesito posto dal Governo sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016) n.affare. 02371/2016 del 9/01/2017; con tale parere si sollecita il governo ad adottare un decreto correttivo al fine di rendere stabile la portata applicativa del D.Lgs.n.175/2016 rendendo immune tale decreto dai vizi costituzionali più evidenti; Visto inoltre il parere reso dallo stesso Consiglio di Stato (adunanza commissione speciale 8/03/2017) sul testo del decreto correttivo con atto n.00638/2017 del 14/03/2017;

CONSIDERATO che il termine di revisione straordinaria in questione scade il 23/03/2017 e che anche detto termine insieme ai numerosi altri termini previsti nel decreto è oggetto di modifica da parte del decreto correttivo citato; in un primo momento l'autorità governativa ha ritenuto plausibile introdurre le modifiche dei termini con il c.d. "decreto milleproroghe" (L.n.19/2017) per poi declinare tale opzione legislativa ritenendo più opportuno affrontare organicamente le relative problematiche con un decreto correttivo apposito e specifico;

RITENUTO comunque, per assoluta prudenza amministrativa, di dover adottare il presente provvedimento deliberativo tenuto conto della scadenza del 23/03/2017 a tutt'oggi non prorogata;

RILEVATO che tale revisione straordinaria per i comuni si qualifica nel senso dell'aggiornamento ai piani di razionalizzazione già adottati ai sensi dell'art.1, comma 611 della L.n.190/2014 con deliberazione di questo Consiglio Comunale n.197/2015 che integralmente si richiama;

RILEVATO che in relazione al piano di razionalizzazione in precedenza adottato si sono ottenuti, *medio termine*, alcuni rilevanti obiettivi come di seguito indicati:

-definizione del processo di fusione tra ASET spa (società incorporata) ed ASET Holding spa (società incorporante) come da delibera di questo consiglio comunale n.217/2016 che sarà operativa presumibilmente dal 31/03/2017 previo rogito notarile dell'atto di fusione sulla base delle delibere assembleari del 27/12/2016;

-cessione della società Rincicotti&Orciani ed appalto contestuale delle caditoie in aderenza agli indirizzi espressi da questo Consiglio Comunale con delibera n.108/2015 (operazione positivamente conclusa da ASET spa);

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente per gli importi che risulteranno definiti in relazione alla cessione azionaria prevista, ai sensi dell'art. 147/*bis* del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione in modalità digitale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

- Parere di regolarità tecnica del DIRIGENTE RESPONSABILE enti e società partecipate - SPL Dott. Pietro Celani in data 16.03.2017, favorevole;

- Parere di regolarità contabile del DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa Daniela Mantoni in data 16.03.2017, non dovuto;

VISTO il verbale n. 4 della Commissione IV in data 20.03.2017;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 24

VOTANTI: 23

VOTI FAVOREVOLI: 19

VOTI CONTRARI: 4 (Fontana, Omiccioli, Pierpaoli, Ruggeri)

ASTENUTI: 1 (Severi)

DELIBERA

1. di **AGGIORNARE** il piano di razionalizzazione di cui all'art.1, comma n.611 della L.n.190/2014 ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.175/2016 come da allegato documento parte integrante e sostanziale in sintonia con le considerazioni già formulate con la propria precedente deliberazione n.197/2015; di dare atto che il responsabile del procedimento in ordine alle procedure di alienazione azionaria è il dirigente del settore I[^] mentre, per quanto riguarda l'applicazione del presente provvedimento deliberativo in relazione all'esercizio dei diritti-doveri di socio, è responsabile il Sindaco del Comune di Fano ai sensi dell'art.9, comma n.3, del D.Lgs.n.175/2016;

2. di **RISERVARSI** ogni eventuale verifica ed aggiornamento di detto aggiornamento anche sulla base delle modifiche che potranno intervenire in materia con la promulgazione del "decreto correttivo" al D.Lgs.n.175/2016;

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 24

VOTANTI: 23

VOTI FAVOREVOLI: 19

VOTI CONTRARI: 4 (Fontana, Omiccioli, Pierpaoli, Ruggeri)

ASTENUTI: 1 (Severi)

DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in relazione alla concomitanza relativa alle preventive delibere correlate alla sessione di bilancio 2016.

La presente deliberazione è soggetta ai principi di trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Fulvi Rosetta
F.to digitalmente

La Segretaria Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **51** del **22/03/2017** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 23/03/2017

L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA

Provvedimenti precedenti e presupposti:

ricognizione sindacale del 3/03/2015 p.g.n.21476

delibera Consiglio Comunale n.197/2015

SOCIETA' PARTECIPATE CONTROLLATE

ASET spa -società in controllo analogo interamente partecipata da p.a.-	Partecipazione da mantenere in quanto società "in house" per lo svolgimento di numerosi SPL-SIEG ai sensi dell'art.4, comma n.4 ed art.16 del D.Lgs.n.175/2016. Si rileva il conseguimento, di strategica importanza per il Comune di Fano, della fusione per incorporazione con ASET Holding spa come da delibera consiliare n.217/2016. La società consegue rilevanti risultati di gestione ed economici svolgendo in modo eccellente i servizi affidati, sviluppando gli investimenti necessari nonché supportando anche il bilancio comunale in modo determinante.
PARTECIPATE DI ASET SPA	
Rincicotti&Orciani -società controllata interamente partecipata-	Azienda già alienata da parte di ASET spa con procedura concorrenziale ad impresa privata in esecuzione dell'atto di indirizzo consiliare n.108/2015.
AES Fano dis.gas -società controllata affidataria del servizio tramite gara pubblica-	Partecipazione da mantenere Art.4, comma n.2 Lett.a) del D.Lgs.n.175/2016. Si richiamano le considerazioni formulate nell'ambito del progetto di fusione. Potranno essere vagliate anche ipotesi di permuta che offrano maggiore redditività ad ASET spa.
ASET ENTRATE -società controllata affidataria del servizio tramite gara pubblica PPPI-	Partecipazione da mantenere ai sensi dell'art.4, comma n.1, lett.c) del D.Lgs.n.175/2016. Si richiamano le considerazioni formulate nell'ambito del progetto di fusione. Occorre valutare costantemente la capacità operativa del socio privato (Duomo gpa) di tale partenariato in considerazione alle criticità recentemente emerse nella gestione stipendiale dei dipendenti.
ADRIACOM -società controllata "in house"-	Partecipazione da mantenere ai sensi dell'art.4, comma n.1, lett.a) del D.Lgs.n.175/2016. Si richiamano le considerazioni formulate nell'ambito del progetto di fusione.
PROMETEO -società partecipata-	Partecipazione da mantenere ai sensi dell'art.4, comma n.1, lett.a) del D.Lgs.n.175/2016. Si richiamano le considerazioni formulate nell'ambito del progetto di fusione. Potranno essere vagliate anche ipotesi di permuta che offrano maggiore redditività ad ASET spa.

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI FANO NON CONTROLLATE

FANUM FORTUNAE srl 42,46%	Partecipazione, al momento, da mantenere ai sensi dell'art.4, comma n.2, lett. a) del D.Lgs.n.175/2016. Prima di assumere ogni decisione definitiva sulla detenzione della partecipazione è in ogni caso prudente, anche per gli interessi economici dei soci, attendere la definizione della procedura di aggiudicazione che potrà eventualmente disporre ENAC in ordine alla gestione dell'Aeroporto di Fano (come richiesto da questo Consiglio Comunale) nonché verificare le modifiche correttive al D.Lgs. n.175/2016 unitamente all'andamento dei dati di bilancio. Rileva, in tale ambito, verificare se l'alienazione del pacchetto azionario già deliberato da parte della Camera di Commercio di Pesaro avrà trovato corso presso un investitore privato.
CNM 19,93%	Società già in liquidazione (Dott.Alberto Rossi nominato il 17/05/2013).
AMI spa 5,01%	Partecipazione, al momento, da mantenere ai sensi dell'art.4, comma n.1, lett.a) del D.Lgs.n.175/2016 ma con costante verifica dei dati di bilancio e con riserva di procedere ad una alienazione del pacchetto azionario tenuto conto che <u>la società non è adeguatamente redditizia per i soci pur svolgendo un servizio di interesse generale (trasporto pubblico); tale partecipazione è esposta all'alea del mercato essendo impossibile applicare, in tale ambito, il modello "in house" stante la sottesa totale liberalizzazione.</u> La criticità della società è legata alla crisi

IL DIRIGENTE
Dott. Pietro CELANI

	<p>dei finanziamenti regionali relativi al TPL. Si osserva la sostanziale stabilità del patrimonio netto.</p> <p>L'anomalia di detta partecipazione è evidente in relazione al latente conflitto d'interesse manifestatosi in ordine alla recente gara per il trasporto scolastico avendo la società AMI fatto causa anche allo stesso Comune di Fano.</p> <p>Il valore della partecipazione, stimabile in circa 265.000,00 sulla base della gara espletata dal Comune di Fano nel 2013, potrebbe essere più opportunamente reinvestito da questo Comune di Fano in ordine ad interventi atti a supportare la mobilità sostenibile, il miglioramento della viabilità, il riordino del parco auto completamente metanizzato.</p>
CONVENTION BUREAU srl 3,90%	<p><u>Si conferma l'alienazione della partecipazione a terzi ovvero a favore di uno o più soci, nel rispetto dello statuto sociale, anche mediante trattativa diretta, tenuto conto dell'irrelevante entità del pacchetto azionario non sussistendo con detta società alcun rapporto funzionale ed alcun interesse pubblico od istituzionale da perseguire.</u> In caso di mancata alienazione del pacchetto azionario del Comune di Fano si applicherà l'art.24, comma n.5 del D.Lgs.n.175/2016. In caso di alienazione diretta a terzi ovvero ad uno o più soci, nel rispetto dello statuto, si ritiene equo e congruo determinare un prezzo di cessione in base al patrimonio netto 2016 di riferimento in relazione alle azioni di pertinenza. L'esiguità della partecipazione consiglia di evitare perizie di stima che aggraverebbero le finalità di razionalizzazione immanenti alla normativa di settore. NB: Il capitale sociale si è sensibilmente ridotto nel tempo.</p>
COSMOB spa 4,81%	<p><u>Si conferma l'alienazione della partecipazione a terzi ovvero a favore di uno o più soci, nel rispetto dello statuto sociale, anche mediante trattativa diretta, tenuto conto dell'irrelevante entità del pacchetto azionario non sussistendo con detta società alcun rapporto funzionale ed alcun interesse pubblico od istituzionale da perseguire.</u> In caso di mancata alienazione del pacchetto azionario del Comune di Fano si applicherà l'art.24, comma n.5 del D.Lgs.n.175/2016. In caso di alienazione diretta a terzi ovvero ad uno o più soci, nel rispetto dello statuto, si ritiene equo e congruo determinare un prezzo di cessione in base al patrimonio netto 2016 in relazione alle azioni di pertinenza. L'esiguità della partecipazione consiglia di evitare perizie di stima che aggraverebbero le finalità di razionalizzazione immanenti alla normativa di settore.</p>
MegasNet spa 0,005% 0,003% n.823 azioni	<p><u>Si conferma l'alienazione della partecipazione solo a favore di uno o più soci pubblici mediante trattativa diretta tenuto conto che la società è qualificata "in house" ai sensi dell'art.24, comma n.5 del D.Lgs.n.175/2016. Non esistono rapporti di affidamento diretti da parte del Comune di Fano a tale società e la partecipazione risulta incoerente con l'assetto ordinamentale del D.Lgs.n.175/2016 fondato sul principio di necessità, congruenza, pertinenza e riduzione dell'uso dello strumento societario da parte degli enti locali. La società non distribuisce utili e non effettua investimenti presso il territorio del Comune di Fano.</u></p> <p>Si ritiene equo e congruo determinare un prezzo di cessione sulla base del patrimonio netto 2016 di riferimento in relazione alle azioni di pertinenza. L'esiguità della partecipazione consiglia di evitare perizie di stima che aggraverebbero le finalità di razionalizzazione immanenti alla normativa di settore.</p>
Marche Multiservizi spa 0,005% 0,0004% n.56 azioni	<p><u>Si conferma l'alienazione della partecipazione a terzi ovvero a favore di uno o più soci, nel rispetto dello statuto sociale, anche mediante trattativa diretta tenuto conto dell'irrelevante entità del pacchetto azionario; non esistono rapporti di affidamento ovvero funzionali relativi alla gestione dei SPL-SIEG che giustifichino la detenzione della partecipazione.</u> Le correlate attività sono svolte dal Comune di Fano mediante ASET spa (società "in house"). Ove ciò non sia possibile si procederà ai sensi dell'art.24, comma n.5 del D.Lgs.n.175/2016.</p> <p>Si ritiene equo e congruo determinare un prezzo di vendita diretta sulla base delle recenti cessione dei soci pubblici in non meno di euro 7,00 ad azione. L'esiguità della partecipazione consiglia di evitare perizie di stima che aggraverebbero le finalità di razionalizzazione immanenti alla normativa di settore.</p>

IL DIRIGENTE
Dott. Pietro CELANI